

ATTO COSTITUTIVO

In Via Venezia 35, Fiano Romano. Si sono riuniti il giorno 14 giugno, 2002 per costituire una Associazione Culturale i seguenti cittadini:

Calogero Ferrara, nato in Valledolmo (Palermo), il 06- 11-1950. Residente in Via Fontanella di Borghese 23. 00186. Roma. CF- FRRCGR50S06L603P

Ettore de Concilis, nato in Avellino, il 04- 09- 1941. Residente in Via Capocroce snc. Fiano Romano. CF- DCNTTR41PD4A509F.

Maria Strova, nata in Cali (Colombia), il 28- 10- 1962. Residente in Via Venezia 35. Fiano Romano. CF- STRMRA62R68Z604C.

Domenico Rossetti nato a Roma, il 10/08/36. Residente in Via Domenico Cavalca 117, 00139 Roma. C.F- RSSDNC36MIOH501M.

Maria Gervasi nata a Valledolmo, (PA), IL 2/08/38, residente in Via Domenico Cavalca 117, 00139 Roma. C.F- GRUMRA38M42L603H

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Calogero Ferrara, il quale a sua volta nomina suo Segretario la Sig. Maria Strova.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità.

Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che



- a) L'associazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della Danza del Ventre, nel rispetto della donna e del medio ambiente.
- b) Lottare contro ogni forma di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione, di emarginazione, di sfruttamento delle artiste dedicate alla danza del ventre e alle arti in generale;
- c) Promuovere la partecipazione dei cittadini a eventi culturali e artistici che rispettano la natura e l'essere umano;
- d) L'adesione alla società è libera;
- e) Il funzionamento della Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive;
- f) E' assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che la Società venga chiamata L'OMPHALOS con sede a Fiano Romano, in Via Venezia 35.



Si passa alla nomina degli organismi dirigenti:

NOME	COGNOME	CARICA	FIRMA PER ACCETTAZIONE
Calogero	Ferrara	Presidente	
Maria	Strova	Segretario	
Ettore	de Conciliis	Consigliere	
Domenico	Rossetti	Consigliere	
Maria	Gervasi	Consigliere	

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.


Il presidente (firma)


Il Segretario (firma)



STATUTO



TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE

ART.1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Fiano Romano, Via Venezia 35, un'associazione non commerciale, che assume la denominazione L'Omphalos.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART.2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e apolitico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini artistici, culturali, sportivi, sociali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3

Lo scopo dell'Associazione è principalmente quello di:

- Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della danza del ventre, nel rispetto della donna e del medio ambiente;
- Lottare contro ogni forma di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione, di emarginazione, di sfruttamento delle artiste dedicate alla danza del ventre ed alle arti in generale;
- Promuovere i cittadini alla partecipazione ad eventi culturali ed artistici che rispettano la natura e l'essere umano.

L'Associazione nasce dall'interesse alla conoscenza e divulgazione della danza del ventre, come attività artistica di valore, proponendo ai suoi soci spettacoli di danza in propria sede ed altrove, corsi e stages.

L'Associazione si prefigge la diffusione delle arti sceniche attraverso l'organizzazione di eventi culturali e sportivi quali spettacoli di teatro, musica, danza.

Organizza rassegne letterarie, seminari, corsi, vacanze culturali, cerimonie.

Propone attività didattiche per l'infanzia, corsi di formazione per operatori pre-natali, terapie naturali, yoga e, per le donne in gravidanza, danza del ventre nella preparazione al parto.

Realizza anche video didattici e libri che riguardano la danza.

Si propone di allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni artistiche e culturali.

L'Associazione intende unire quelle persone che, mosse da un sentimento di rispetto per la donna e la natura, vogliono diffondere e partecipare di una visione artistica più ampia, più sapiente, più pacifica.

L'Associazione non può svolgere attività diverse dalle suddette, salvo che non siano attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III

SOCI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci:

- i fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione i quali hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
- chi ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo.

Chi intenda acquistare la qualifica di socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda indicante:

- i propri dati (nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza);
- l'eventuale attività svolta;
- la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione, l'impegno ad osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti e delibere adottati.

Il Consiglio decide sull'accoglimento della domanda entro 30 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione motivata. In caso di mancata comunicazione entro il termine la domanda si intende respinta. In caso di accoglimento verrà rilasciata la tessera sociale.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.6

La qualifica di socio dà diritto:

- Per i soli soci di maggiore età, al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi;
- All'eleggibilità alle cariche sociali;
- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo.

ART.7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

In qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo. Questi deciderà sulla domanda di recesso, dandone comunicazione motivata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) Svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

L'esclusione può essere deliberata in ogni caso per gravi motivi.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art.9.

TITOLO V

FONDO COMUNE

ART.11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior perseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre entro il 28 febbraio il Bilancio consuntivo, entro il 30 settembre di ciascun anno il Bilancio preventivo da presentare all'Assemblea degli associati. Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea per l'approvazione dei Bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Consiglio Direttivo
- f) Il Tesoriere
- g) Il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART.14

L'assemblea è costituita dagli associati che hanno versato le quote sociali.

Deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del Bilancio preventivo.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

ART.15

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il Bilancio Consuntivo e preventivo;
 - b) Procede alla nomina delle cariche sociali;
 - c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - d) Approva gli eventuali regolamenti;
 - e) Delibera sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo;
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto (con lettera raccomandata o altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni) almeno otto giorni prima dell'adunanza, con indicazione delle materie da trattare, la data e l'ora dell'adunanza, da almeno il 50% degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori.

ART.16

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART.17

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di tre quinti (3/5) degli associati

ART.18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea, ha la rappresentanza e la firma legale e giudiziale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera dell'Assemblea, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.22

Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di 5 membri come determinato dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi il Consiglio deve essere rinnovato. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive si provvede alla sostituzione del consigliere.

Il Consiglio delibera:

- Sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari;
- Sugli investimenti patrimoniali;
- Sull'ammissione degli associati;
- Sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- Sui progetti dei bilanci e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea;
- Sulle prestazioni di servizi ai soci e ai terzi;
- Sugli atti dell'amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea.

ART.23

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- Assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
- Verifica il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- Controlla l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio direttivo;
- Valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti d'urgenza, salvo riferimento al Consiglio Direttivo;
- Firma gli atti dell'Associazione;
- Convoca l'Assemblea;
- Presenta il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo all'Assemblea per l'approvazione, previa relazione del Consiglio.

ART.24

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale ed un Tesoriere.

Il Segretario

- Organizza le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;
- È responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
- Collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'Associazione;
- Compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è delegato dal Presidente per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

ART.25

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni e sono rileggebili.

Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti controllano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigono la relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e possono procedere, in qualunque momento ad atti ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente.

ART.26

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

ART.24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelto (i) anche fra i non soci e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui l'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART.25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

N. 8327
Serie 3
Data 2/8/02

REGISTRATO
CON LIRE
€ 148,11

L'ARIBENTE
/Ambr



2008